

CRISI D'IMPRESA

Il nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza – II° parte

di **Andrea Silla**

Dopo l'analisi avviata con il [precedente contributo](#), seguiamo l'approfondimento delle **novità** introdotte con il **codice della crisi di impresa e dell'insolvenza** che troveranno applicazione nei **prossimi mesi**.

[Articolo 363 e articolo 364 D.Lgs. 14/2019](#)

L'[articolo 363 D.Lgs. 14/2019](#) prevede l'emissione, da parte dell'**Inps** e dell'**Inail**, della c.d. "**Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi**".

Tale **certificazione** sarà emessa su richiesta del **debitore** o del **Tribunale** e nella stessa verranno specificati i **crediti** vantati dai suddetti Enti nei confronti del **debitore** a titolo di **contributi e premi assicurativi**.

Gli Enti sopra indicati, entro **novanta giorni** dall'entrata in vigore dell'[articolo 363 D.Lgs. 14/2019](#), e quindi entro metà giugno 2019, definiranno i **contenuti della comunicazione** ed i **tempi per il rilascio del certificato unico**.

Si tratta, quindi, di una norma che rende più **agevole** l'**istruttoria** nei procedimenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Analogamente, l'[articolo 364 D.Lgs. 14/2019](#) prevede l'emissione della "**Certificazione dei debiti tributari**". Infatti gli **Uffici dell'Amministrazione finanziaria** e degli Enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasceranno, su richiesta del debitore o del Tribunale, un **certificato unico** sull'esistenza di **debiti risultanti dai rispettivi atti**, dalle **contestazioni** in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non siano stati soddisfatti. Anche l'**Agenzia delle entrate**, come l'**Inps** e l'**Inail** ([articolo 363 D.Lgs. 14/2019](#)) adotterà, entro **novanta giorni** dalla data di entrata in vigore dell'[articolo 364](#), con proprio **provvedimento**, **modelli per la certificazione dei carichi pendenti**, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria, e dell'esistenza di **contestazioni**. Verranno fornite sia le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti che un **fac-simile di richiesta delle certificazioni**.

[Articolo 366 D.Lgs. 14/2019](#)

Tale disposizione modifica l'articolo 147 del Testo unico in materia di spese di Giustizia relativamente al recupero delle spese in caso di **revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale** (già **fallimento**). Viene precisato che:

- le **spese della procedura** e il **compenso del curatore** sono a **carico del creditore istante** quando ha **chiesto con colpa** la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
- **sono a carico del debitore persona fisica**, se con il suo comportamento ha dato **causa alla dichiarazione di apertura** della liquidazione giudiziale.
- la **Corte di appello**, quando **revocherà la liquidazione giudiziale**, accerterà se l'apertura della procedura è **imputabile al creditore o al debitore**.

La disposizione mira a stabilire un **criterio chiaro di individuazione** del **soggetto tenuto a farsi carico delle spese di giustizia** e ad agevolare il **curatore**, il quale non ha titolo per partecipare personalmente al giudizio di reclamo, nel recupero del compenso liquidatogli dal Tribunale.

Le disposizioni sopra precisate sono applicabili in caso di **revoca dei fallimenti** adottati con provvedimento emesso ex [articolo 18 R.D. 267/1942](#) (c.d. Legge Fallimentare). È quindi una **disposizione transitoria di immediata applicabilità** alle revocche delle dichiarazioni di fallimento.

L'analisi delle novità introdotte proseguirà con i **successivi contributi**.



Master di specializzazione

LA RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)